

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. MARGHERITA CAMPIOTTI (C.F. CMPMGH54E46L682I) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Varese, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore della Sig.ra B [REDACTED] D [REDACTED] (C.F./P.IVA [REDACTED]), nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c.in atti

NOTIFICO

l'allegato atto sentenza nr. 435/2022 pubblicata il 16/05/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro a ISTITUTO NAZIONALE per l'ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNI sul LAVORO (I.N.A.I.L) (C.F. / P. IVA 01165400589) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Maria Buffoni (C.F./P.IVA BFFMRA64S53A662D) all'indirizzo di posta elettronica m.buffoni@postacert.inail.it così come dichiarato nella memoria difensiva e di costituzione datata 18 agosto 2021 e come estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE)

DICHIARO

che la presente notificazione viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Giudice del Corte D'appello - Milano sezione lavoro R.G. 760 / 2021

ATTESTO

che la copia informatica [NOME FILE: Sentenza 435-2022.pdf] allegata è conforme all'originale telematico della sentenza nr. 435/2022 pubblicata il 16/05/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, estratto dal fascicolo informatico RG 760/2021 della Corte d'Appello di Milano .

Avv. MARGHERITA CAMPIOTTI

Sentenza notificata 18/5 → 30 gg
17/7
18/7

N. R.G. 760/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Silvia RAVAZZONI
Dott.ssa Susanna MANTOVANI
Dott.ssa Laura BERTOLI
ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 26/21, est. Dottoressa Franca Molinari, decisa all'udienza collegiale del 4/5/22 e promossa

DA

B [redacted] **D** [redacted], rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso in appello dall'Avv. Margherita Campiotti e disgiuntamente dall'Avv. Giacomo Mastrorosa ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Varese, Via B. Castelli n. 11

APPELLANTE

CONTRO

INAIL (c.f. 01165400589), in persona del Direttore Regionale della Lombardia in carica "pro tempore" dott.ssa Alessandra Lanza, giusta determina presidenziale n. 203 del 13.06.2019, rappresentato e difeso per mandato generale alle liti 18.09.2019 per Notar Paola Mina di Milano, Repertorio n.31279, Raccolta n.17648, registrato a Milano il 19.09.2019 al n. 24646 serie 1T, dall'Avv. Maria Buffoni ed elettivamente domiciliato presso la Sede Inail di Milano, Via Mazzini n.7

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE come da ricorso:

"NEL MERITO:

accertato e dichiarato che il carcinoma polmonare di cui il signor F [redacted] affetto è da ritenersi "malattia professionale" ai sensi e per gli effetti del DPR n. 1124 del 1965;
accertato e dichiarato che il signor R [redacted] eduto in conseguenza di tale patologia;
condannare, INAIL in persona del suo legale rappresentante e con sede Roma, Via IV Novembre, n. 144, alla costituzione a favore di [redacted] coniuge superstite di [redacted] della rendita ai superstiti di cui all'art. 85, D.P.R. n. 1124/1965, dalla data di decesso dello stesso;



condannare, INAIL in persona del suo legale rappresentante e con sede Roma, Via IV Novembre, n. 144, alla corresponsione a favore di [REDACTED] dei ratei della rendita ai superstiti di cui all'art. 85, D.P.R. n. 1124/1965, maturati maggiorati di interessi e rivalutazione.

IN OGNI CASO:

Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore degli avvocati Margherita Campiotti e Giacomo Mastroso che se ne dichiarano antistatari.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che la Corte di Appello voglia disporre CTU medico legale al fine di accertare il nesso causale/concausale tra il carcinoma polmonare sofferto dal signor [REDACTED] e l'attività lavorativa da lui svolta".

PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:

"Piaccia alla Corte adita, disattesa ogni istanza, azione e deduzione contraria, respingere le domande avversarie perchè infondate in fatto e in diritto per le suesposte ragioni, confermando la sentenza Tribunale di Busto Arsizio n.26/2021 impugnata da controparte.

Spese secondo giustizia.

Con riserva di ulteriormente allegare dedurre, produrre ed eccepire, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 420, quinto comma e 421 c.p.c."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 26/21 rigettava il ricorso presentato da [REDACTED] - vedova di [REDACTED] deceduto il 4/7/16 a causa di un adenocarcinoma polmonare - diretto ad ottenere, previo accertamento dell'origine lavorativa della suddetta patologia, la rendita ai superstiti ex art. 85 del D.P.R. n. 1124/65, che in sede amministrativa le era stata negata e condannava la ricorrente alle spese processuali, ponendo le spese di c.t.u. a carico del resistente.

Il giudice a quo richiamava le risultanze peritali in forza delle quali nella fattispecie in esame non era presente "alcun dato oggettivo che permetta di affermare che il [REDACTED] abbia manifestato una patologia riconducibile causalmente o concausalmente all'attività lavorativa svolta proprio perché non è stata accertata la presenza di sostanze cancerogene nell'ambiente lavorativo né l'eventuale livello di esposizione...

Nel caso in esame, unico dato oggettivo disponibile è l'abitudine al fumo di sigaretta che è senza dubbio un cancerogeno certo per il tumore del polmone al quale il [REDACTED] è stato esposto in misura rilevante (20 sigarette al giorno) per quasi 40 anni. In conclusione, sulla base di quanto fin qui esposto e documentato non essendo disponibili dati oggettivi sulla effettiva esposizione a sostanze cancerogene correlabili all'insorgenza del tumore al polmone in ambito professionale, a fronte di una esposizione certa ad un cancerogeno extraprofessionale, non si ritiene di poter affermare che [REDACTED] sia stato portatore di una malattia professionale."

Con un unico articolato motivo di gravame [REDACTED] impugna la sentenza n. 26/21 del Tribunale di Busto Arsizio per l'errata valutazione del materiale probatorio e per la adesione acritica e immotivata agli esiti della espletata perizia.

Sostiene, da un lato, che il c.t.u. (e quindi il giudice di prime cure) ha tralasciato gli elementi di fatto emersi dalle prove espletate in ordine alla attività prestata per molti anni da [REDACTED] (quali la tipologia di autoveicoli; le ore di lavoro svolte; le finestre aperte del prefabbricato, sprovvisto tra l'altro di impianto di ventilazione; il motore sempre acceso dei mezzi in sosta; l'ambiente polveroso), ricordando che l'esposizione certa ad agenti cancerogeni per i polmoni era stata accertata anche dalla ATS Insubria (doc. n. 13 ricorrente).

Sostiene, dall'altro, che il c.t.u. (e quindi il giudice di prime cure) è incorso in errori metodologici ed interpretativi alla luce della letteratura scientifica: "non ha



adeguatamente valutato i risultati degli studi epidemiologici riportati nella monografia della IARC6 relativa ai gas di scarico dei motori diesel e nella letteratura scientifica di riferimento⁷, disattendendo quanto affermato dagli esperti e cioè che l'effetto cancerogeno dei gas di scarico dei motori diesel sull'uomo è certo.

Il CTU ha inoltre erroneamente ritenuto necessaria la stima e la misurazione dei livelli di concentrazione delle sostanze cancerogene in loco, che è indispensabile ai fini preventivi, ma al contrario non esclude la sussistenza di un rapporto causale/concausale con la patologia sofferta dal lavoratore. Non a caso la maggior parte dei riconoscimenti delle patologie tumorali asbesto correlate si basa proprio (dopo una "ricostruzione anamnestic" delle condizioni di lavoro) sui dati di letteratura in quanto, nella gran parte dei casi non sono disponibili misurazioni e altri elementi attestanti l'avvenuta effettiva esposizione."

Richiama le obiezioni del proprio c.t.p. in atti.

Da ultimo, rileva che "Nulla è dato rinvenirsi in merito alle contestazioni di parte ricorrente alle conclusioni dell'elaborato, così come alla richiesta di chiarimenti sui profili non solo non condivisi, ma sui quali il CTU non ha dato alcun riscontro a fronte di quanto eccepito dal CTP (e dalla ricorrente)"

L'Inail resiste in giudizio per la conferma della sentenza gravata, replicando alle doglianze avversarie e rassegnando le conclusioni sopra trascritte.

La causa, all'esito della espletata c.t.u. medico-legale, è stata discussa e decisa all'udienza del 4/5/22 con dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione controversa attiene all'origine professionale della patologia neoplastica (adenocarcinoma polmonare) che ha portato alla morte [REDACTED]. Secondo l'assunto attoreo l'esposizione a rischio è consistita nella inalazione di gas di motori a diesel nel periodo dal 1990 al 1997 nel quale il predetto [REDACTED] ha lavorato come autista di mezzi pesanti e nel periodo dal 1997 al 2014 nel quale ha lavorato come impiegato addetto alla pesa; ed altresì, sempre in questo secondo periodo, nella inalazione di polveri e precisamente della silice libera cristallina contenuta nelle sabbie da edilizia.

La attuale appellante sostiene, invero, per quanto attiene al primo arco temporale, che durante le operazioni di carico e/o scarico dei materiali inerti, il motore del mezzo rimaneva sempre acceso e che [REDACTED] restava nell'abitacolo e/o in prossimità dello stesso (vedi capp. n. 1 e 2 ricorso); mentre, per quanto attiene al secondo lasso temporale, sostiene che egli, pur trovandosi fisicamente all'interno di un gabbiotto prefabbricato, parlava con gli autisti dei camion, controllava i pesi dei veicoli e preparava e consegnava le "bolle" di trasporto attraverso i finestrini del gabbiotto che rimanevano dunque costantemente aperti, in tal modo respirando sia i fumi dei motori, che le polveri presenti nell'ambiente, dove transitavano in entrata e in uscita all'incirca 400/500 mezzi al giorno (capp. da n. 3 a 12 ricorso).

Queste circostanze possono ritenersi provate, sia in quanto i testi escussi le hanno confermate per conoscenza diretta quanto meno per gli anni dal 1997 al 2014); sia in quanto l'Inail non ha contestato la descrizione delle attività prospettata nel ricorso ex art. 442 c.p.c., limitandosi ad eccepire nella memoria di costituzione la insussistenza di noxa patogena.

Si può quindi affermare che dal 1990 al 2014 [REDACTED] ha lavorato in un ambiente nel quale erano presenti sostanze cancerogene, quali IPA e silice.



In considerazione della comprovata costante esposizione di [REDACTED] al rischio professionale per oltre venti anni, la Corte ha ritenuto necessario rinnovare la c.t.u. al fine di verificare se potesse ravvisarsi un nesso causale o concausale tra l'ambiente di lavoro e la patologia che ne ha causato il decesso.

All'esito delle risultanze peritali l'appello merita accoglimento.

Per quanto concerne la esposizione ai gas di scarico dei motori diesel, la dottoressa Guerreri ha evidenziato che *"Dalla letteratura scientifica, pertanto, risulta che l'effetto oncogeno sul polmone esercitato dai gas di scarico motori diesel è correlato all'attività di guida veicoli industriali, soprattutto veicoli "pesanti" quali autocarri e TIR, e non solo all'attività di manutenzione / prova motori. E' verosimile e altamente probabile che l'esposizione del conducente avvenga sia quando – a motore acceso – permane accanto al veicolo sia quando è alla guida all'interno dell'abitacolo, per contaminazione aerea in assenza di pressurizzazione / isolamento della cabina di guida.*

Nel caso in esame, il [REDACTED] ha guidato autocarri nel periodo 1990-1997; dalle dichiarazioni testimoniali risulta che permaneva a bordo del veicolo o restava nelle immediate adiacenze anche durante le operazioni di carico / scarico merce. Pertanto, tale condizione è coerente con quanto sopra descritto e per tale motivo si ritiene ragionevole affermare che in ragione dell'attività svolta egli abbia subito UN'ESPOSIZIONE DIRETTA a gas di scarico diesel per il periodo indicato.

Nella fase lavorativa successiva, dedicata alla pesa e registrazione camion in entrata e uscita dalla cava, il [REDACTED] svolgeva attività di tipo amministrativo. Tuttavia, non va ignorato l'ambiente di lavoro nel quale egli operava rimanendovi l'intera giornata, descritto dai testi escussi e confermato dalla relazione ASST Insubria del gennaio 2018. In buona sostanza, trattasi di ESPOSIZIONE AMBIENTALE, correlata all'aero-contaminazione provocata dalla penetrazione dei fumi e gas di scarico attraverso i finestrini del gabbiotto, privo di filtri e sistemi di captazione fumi e polveri.

L'elevato numero di camion in transito giornaliero (da 300 a 500), la densità dei veicoli che permanevano in coda da ambo i lati del gabbiotto (in entrata e uscita) nei periodi di maggior afflusso di automezzi, la necessità di mantenere aperti i finestrini per dialogare con gli autisti e consegnar loro le bolle di trasporto, l'assenza di dispositivi di protezione individuale per contrastare l'inalazione di fumi e gas porta a ritenere che l'esposizione si sia verificata per tutto il periodo 2000-2014 e che non sia stata trascurabile.

Del resto, l'esposizione è dichiarata anche dagli UPG firmatari della relazione ASST (pag. 5):

"In conclusione il sig. [REDACTED] ha avuto, in occasione di lavoro, svolgendo la mansione di addetto al controllo dei mezzi, un'esposizione non facilmente quantificabile ad agenti cancerogeni per il polmone quali IPA da emissioni motori diesel e silice cristallina, ma verosimilmente non è possibile condurre la patologia ad origine professionale in quanto tali rischi non sono ricollegabili alla mansione svolta ma presenti come contaminanti nell'ambiente. Tali fattori posso rappresentare una concausa nelle genesi della patologia, ma il ruolo principale sembra però da ascrivere all'abitudine al fumo: il sig. [REDACTED] all'età di 16 anni ha fumato circa 20 sigarette al giorno".

Trattasi per l'appunto di ESPOSIZIONE AMBIENTALE, non già propria della mansione e dei compiti lavorativi svolti nel locale pesa bensì correlata alla dispersione dei fumi nell'ambiente.

Il DVR esibito in Atti (in stralcio) relativo agli anni 2004 – 2013 per quanto riguarda i fumi e i gas di scarico non esprime alcun cenno concernente l'ambiente di lavoro del locale pesa: analogamente a quanto da noi espresso circa il rischio silice, il fatto che non sia stata disposta alcuna indagine sui fumi e gas di scarico non significa che non fossero presenti, ma semplicemente che non sono stati presi in considerazione come fattore di rischio.

Il [REDACTED] ha fumato per molti anni (circa 20 sigarette / g dall'età di 16 anni): ciò rappresenta indubbiamente un fattore di rischio per lo sviluppo di neoplasia polmonare, dal momento che il fumo di sigaretta espone all'inalazione di IPA. Tuttavia, come dichiarato dagli UPG nella loro



relazione, l'esposizione ambientale a cancerogeni certi (a nostro parere solo i gas di scarico e non la silice cristallina) ha agito come concausa nella genesi del tumore. Va considerato che l'esposizione ai gas di scarico diesel non è limitata al solo periodo 1997-2014, ma comprende il periodo precedente, 1990-1997. Pertanto, il fattore di rischio "scarico diesel" contenenti IPA ha agito come concausa per complessivi 24 anni.

L'esposizione ai gas di scarico di motori diesel contenenti IPA emerge dalle risultanze istruttorie ed è confermata nella relazione ASST.

Il tumore polmonare correlato all'esposizione a IPA è Malattia Professionale tabellata, inserita nel Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009 lista I (malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) alla voce 41 – codice identificativo I.6.41."

Il c.t.u. è pertanto pervenuto ad affermare che:

"1. La patologia che ha colpito il sig. [REDACTED] è un tumore polmonare del tipo carcinoma non a piccole cellule, diagnosticato mediante esame istologico su prelievo bioptico nell'agosto 2014. Nonostante le terapie praticate, la malattia neoplastica ha manifestato un decorso sfavorevole e costituisce la sola causa di decesso del sig. [REDACTED] avvenuto il 4 luglio 2016.

2. Nel periodo di interesse per la presente indagine (1990-2014) il sig. [REDACTED] ha svolto mansioni che esponevano a rischio cancerogeno, rappresentato da inalazione di gas di scarico motori diesel contenenti IPA (idrocarburi policiclici aromatici). Detta esposizione è avvenuta in modalità ESPOSIZIONE DIRETTA durante l'attività di autista di autocarri per il trasporto di calcestruzzi (1990-1997) ed in modalità ESPOSIZIONE AMBIENTALE nel periodo in cui ha svolto mansioni di addetto pesa e registrazione camion (vedi pagine da 9 a 11 dell'elaborato). Considerata l'abitudine al fumo coltivata dal sig. [REDACTED] per molti anni, notoriamente caratterizzata da elevata correlazione causale con le neoplasie polmonari, si ritiene che l'esposizione ai fumi e gas di scarico diesel di cui sopra abbia agito non già come causa unica bensì con ruolo concausale sull'origine della neoplasia.

3. Per quanto riguarda le polveri silicee, sulla base della documentazione in nostro possesso e delle dichiarazioni testimoniali si ritiene probabile che fossero presenti nel locale pesa; tuttavia, in assenza di dati analitici ambientali, non è sufficientemente dimostrato che il [REDACTED] vi sia stato esposto massicciamente così da poter considerare la silice come fattore causale / concausale sull'origine della neoplasia".

Ebbene alla luce delle soprariportate conclusioni - rese all'esito di approfonditi accertamenti e frutto di valutazioni coerenti, motivate e prive di vizi logici o di altra natura e dunque pienamente condivise dal Collegio - è altamente probabile che l'esposizione, in occasione di lavoro, a cancerogeni polmonari ed il fumo di sigaretta abbiano agito in modo concausale nella genesi del tumore del polmone, per cui può ritenersi accertata l'origine professionale della patologia che ha determinato il decesso di [REDACTED].

Ne consegue che, in riforma della sentenza n. 26/21 del Tribunale di Busto Arsizio, deve essere accolta la domanda di [REDACTED] avente ad oggetto la rendita ai superstiti ex art. 85 del D.P.R. n. 1124/65.

Le spese del doppio grado - liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 in base al valore indeterminabile della controversia ed in applicazione della facoltà di riduzione del compenso alla luce del disposto dell'art. 4 comma 1 del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 in ragione delle condizioni soggettive delle parti - seguono la soccombenza.

Le spese delle c.t.u. espletate nei due gradi del giudizio - come liquidate nei rispettivi decreti - sono definitivamente a carico dell'Inail.

P.Q.M.



In riforma della sentenza n. 26/21 del Tribunale di Busto Arsizio, condanna l'Inail a corrispondere a favore di [REDACTED] la rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 1124/65, oltre accessori di legge ex art. 16, comma 6 della legge n. 412/1991 dal dovuto al saldo.

Condanna l'Inail alle spese del primo grado, che liquida in € 1.500,00 ed alle spese del secondo grado, che liquida in € 2.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

Pone le spese delle c.t.u.- come liquidate nei separati decreti - definitivamente a carico dell'Inail.

Milano, 4/5/22

IL RELATORE

dott.ssa Susanna Mantovani

IL PRESIDENTE

dott.ssa Silvia RAVAZZONI

